



Art. 25 del D. di Rilancio.
Dubbi di incostituzionalità.
Professionista del Diritto.

Milano, 3.8.2020

Spett.le

Ass.ne Co.Ne.Pro

Commercialisti Network Professionale

Via Vittore Carpaccio, 60

00147 Roma

In persona del Presidente

Dott. Renato Burigana

Mediante la presente relazione intendiamo illustrarVi una delle nostre iniziative legali ed invitarVi ad aderire e/o contribuire affinché ciò possa realizzarsi.

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI ALL'ART. 25 DEL DECRETO RILANCIO. - SONO AMMESSI: LE IMPRESE, I LAVORATORI AUTONOMI, I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS, MA NON ANCHE I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA. - PALESE DISCRIMINAZIONE. - DUBBI DI INCOSTITUZIONALITÀ.

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del Decreto di rilancio:

L'art. 25 del Decreto Rilancio (DL del 19.05.2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77) prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, erogato da parte dell'Agenzia delle Entrate, a favore dei soggetti titolari di P. IVA, esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e titolari di reddito agrario.

Al fine di ottenere il predetto contributo i soggetti richiedenti devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

- di non avere ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e
- devono avere un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

2. Perché sollevare l'eccezione di incostituzionalità?

Per una inspiegabile e irragionevole scelta del Legislatore, **non possono però godere del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (per es. commercialisti, avvocati, ingegneri).

Rimaneva, però, il dubbio sull'ammissibilità delle aggregazioni professionali, quali gli studi associati, in



quanto si tratterebbe di “*soggetti*” diversi dal professionista ed operanti in via autonoma.

Sul punto, con recente intervento, Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, l’Agenzia ha dichiarato che neanche gli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di Previdenza possono essere ammessi al citato contributo.

Le lotte politiche ad oggi non hanno prodotto alcun risultato.

Sul punto, il decreto, anche a seguito della conversione in legge, è rimasto invariato.

3. Le azioni da intraprendere:

È quindi inaccettabile, ingiusta ed indignante la suddetta previsione (che tocca particolarmente la categoria dei commercialisti e degli avvocati), palesemente ed ingiustificatamente discriminatoria rispetto ad altre categorie e quindi incostituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost. sotto una serie di profili.

Per tale ragione un gruppo di avvocati (tra cui noti costituzionalisti italiani), rappresentanti l’intera area nazione, intendono promuovere una lotta legale finalizzata alla dichiarazione di incostituzionalità della citata norma ed all’ammissione al relativo contributo anche dei professionisti iscritti alle Casse di Previdenza.

Si rivolgono pertanto alle associazioni di professionisti e professionisti (commercialisti ed avvocati principalmente), al fine di invitare loro (precisamente i soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui sopra) di reagire ed in particolare di presentare, nonostante tutto, la prevista domanda telematica (che ha scadenza in data 13 agosto).

La suddetta domanda sarà, indubbiamente, rigettata dall’Agenzia delle Entrate ed è intenzione degli scriventi avvocati di impugnare il relativo rigetto in sede giudiziaria, sollevando l’eccezione di incostituzionalità della norma.

Nel caso in cui la Corte Costituzionale dichiarasse incostituzionale la suddetta previsione, la causa pilota porterebbe benefici all’intera categoria esclusa dal contributo.

L’attività degli avvocati non ha scopo di lucro, è totalmente gratuita, nell’interesse della giustizia e lo Stato di diritto.

4. Sulla omessa proroga dei versamenti:

Anche sul punto non sono mancate le proteste e gli incontri con i rappresentanti politici, soprattutto ad iniziativa delle associazioni di categoria dei dottori commercialisti.

Nonostante tutto, ad oggi non risultano modifiche legislative.

Se nei mesi successivi il legislatore non intervenisse è inoltre intenzione degli citati avvocati di promuovere



*Art. 25 del D. di Rilancio.
Dubbi di incostituzionalità.
Professionista del Diritto.*

le opportune azioni legali al fine di impedire che possano essere applicate sanzioni ed interessi a seguito del ritardato pagamento delle imposte con scadenza in data 20.7.2020.

Professionista del Diritto – in persona dell’Avv. Margherita Kòsa - Via Washington, 98 – 20146 Milano (MI) – www.studiolegalekosa.it – Tel. 028-7169265 – Cell. 338-824 7178 - E-mail: info@studiolegalekosa.it – PEC: margherita.kosa@milano.pecavvocati.it

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Margherita Kòsa', written on a light-colored background.